



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

POLIZIA LOCALE E MESSI

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 48 DEL 15/03/2024**

**OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA VIABILITÀ E DELLA SOSTA SU VIA FIUME
PER OCCUPAZIONE DI CANTIERE.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Premesso

- che la via Fiume è strada a carreggiata singola a senso unico di circolazione, classificata ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera F) del D.lgs. 285/92 STRADA LOCALE, ricomprese nella delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 285/92 con la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 12/02/2019;
- che la carreggiata di via Fiume compreso fra via Vittorio Veneto e via Levantina sarà interessata da opere di urbanizzazione che comporteranno occupazione di cantiere per lavori di adeguamento ed asfaltatura;

Visto

- il permesso di costruire convenzionato n. DOM/2020/956 del 23/10/2020 rilasciato alla ditta PM GROUP SRL con sede a Treviso (TV) in via Linceri di Novara, 3 con l'allegata tavola 2a – opere pubbliche;
- la richiesta di emissione di ordinanza di disciplina della viabilità e della sosta nella via interessata, pervenuta con protocollo n. 2024/19133 del 08/03/2024 dal legale rappresentante della ditta CGM SRL con sede a Montebelluna (TV) in via Feltrina Sud 189;

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

Visto gli artt. 1, 5, 7, 20, 21, 158 e 159 del D.lgs. 30.04.1992, n. 285 e del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.);

O R D I N A

- 1) Che dalle 07:00 alle 19:00, nel periodo compreso dal 02/04/2024 al 15/04/2024 e nel periodo compreso fra il 02/05/2024 e il 10/05/2024, la circolazione veicolare su via Fiume sia opportunamente regolamentata: vietata, deviata, resa a senso unico di marcia o alternato, regolato da movieri o da impianto semaforico e segnalata come riservata ai soli residenti, frontisti e domiciliati, secondo le esigenze del caso e per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle opere.

Dovrà essere garantita altresì, ai mezzi di soccorso, di emergenza o di polizia. La sosta potrà essere permanentemente vietata con rimozione a spese degli inadempienti.

- 2) che la **visibilità notturna** della segnaletica e del cantiere sia assicurata - art. 36 D.P.R. 495/92;
- 3) che altresì è fatto obbligo, a carico della ditta esecutrice dei lavori, di installare apposita **segnaletica di preavviso della parziale o totale chiusura** della sede stradale, in corrispondenza dei nodi di traffico maggiormente importanti e che siano chiaramente segnalati, alle prime intersezioni utili, i percorsi alternativi e le deviazioni.
- 4) che dovrà essere garantita la circolazione dei veicoli, eccetto durante le attività indifferibili o che per loro natura potrebbero rendersi pericolose per la mobilità urbana e con pregiudizio alla sicurezza stradale;
- 5) che dovranno altresì essere **assicurati i diritti di accesso ai frontisti, domicilianti e residenti** e il transito dei veicoli dei mezzi di soccorso o di emergenza;

In considerazione che l'area di intervento ricade all'interno della c.d. "Fascia III Frontemare" del vigente **Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico** (Art. 27 - Cantieri edili - orari e relative fasce di pertinenza) come da Tav. 3 Piano di classificazione acustica - Orario delle attività di cantiere ai sensi dell'art.48 del Regolamento di Polizia Urbana) e successive modificazioni, **la validità del presente atto è subordinata nel periodo di interesse, all'ottenimento della autorizzazione in deroga, il cui procedimento formativo richiede la presentazione preventiva della relazione tecnica di previsione di impatto acustico (D.P.I.A.).**

La ditta esecutrice dei lavori, avrà cura di installare e mantenere perfettamente efficiente la segnaletica occorrente, a norma del D.lgs. 285/92, del D.P.R. 495/92, del disciplinare tecnico - segnaletica temporanea, di cui al D.M. 10/7/2002 e successive modifiche e/o integrazioni - norme correlate e ad ottemperare a quanto previsto dal D. Interministeriale del 4/3/2013 in relazione all'articolo 161, comma 2-bis, del D.lgs. n. 81/2008, aggiornate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 (Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare).

Altresì è fatto obbligo a carico alla ditta esecutrice dei lavori, di installare apposita segnaletica di preavviso di lavori in corso, restringimento della carreggiata e quanto altro necessario ai fini della sicurezza della circolazione o in alternativa, disciplinare la stessa utilizzando dei movieri dotati dei prescritti dispositivi di segnalazione e che siano chiaramente segnalati, alle prime intersezioni utili, i percorsi alternativi e le deviazioni.

La disciplina della circolazione veicolare e pedonale durante l'esecuzione dei lavori avverrà sempre in ragione di sicurezza per l'incolumità dei cittadini, mentre eventuali disagi creati dovranno essere ridotti al minimo indispensabile e la ditta interessata provvederà, con propri mezzi, a garantire una corretta e puntuale informazione ai residenti nella zona interessata dai lavori.

Ai sensi dell'articolo 3., comma 4., legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso ex d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex d.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.